

PROFESSIONI

Regione Toscana

Legge Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, recante “Norme in materia di panificazione”

Corte Costituzionale, sentenza n. 108/2012

(Professioni - Attività di panificazione - Violazione dei principi fondamentali definiti dallo Stato in materia di professioni - Infondatezza della questione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, recante “Norme in materia di panificazione”)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma regionale (art. 3, commi 2 e 3) che assoggetta il responsabile dell'attività produttiva in materia di panificazione alla prevista formazione obbligatoria, sanzionando il mancato rispetto di tale obbligo formativo (art. 5, comma 3). Le norme impugnate sono da ascrivere infatti alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di formazione professionale e non, come sostiene lo Stato, a quella concorrente in materia di professioni.

Se pure spetta alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, e stabilire quindi i principi fondamentali della materia “professioni”, dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio, le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, né richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale. La norma regionale ha invece lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore (competenza residuale regionale in materia di formazione professionale), sia di garantire per mezzo di quest'ultima, cui infatti è stato conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 recante “Norme in materia di sport nella Regione Calabria”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 230/2011

(Professioni - Sport - Albi regionali delle figure professionali operanti in ambito sportivo - Condizioni per l'iscrizione e loro aggiornamento - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire i profili professionali non disciplinati da legge statale, individuarne gli elementi costitutivi ed i percorsi formativi, nonché di costituire i relativi albi - Violazione del principio fondamentale in materia di "professioni" che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria n. 28 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione che comprende, tra le materie di legislazione concorrente, quella relativa alle professioni, le norme regionali (artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b) della legge della Regione Calabria n. 28/2010) che dettano una disciplina di profili professionali rilevanti e dispongono l'istituzione dei relativi albi.

Risulta in particolare illegittima la previsione di un elenco delle «professioni in ambito sportivo» e l'indicazione delle condizioni richieste ai fini dell'iscrizione negli albi professionali ed il relativo l'aggiornamento, nonché l'istituzione di tali albi da parte della Giunta regionale che ha, inoltre, il compito di definire i profili professionali nelle discipline sportive e di individuare caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Secondo i giudici costituzionali le disposizioni impugnate vanno senza dubbio ascritte alla materia, di legislazione concorrente, delle professioni (art. 117, terzo comma, Costituzione) in quanto è evidente la loro finalità di incidere sulla individuazione dei profili professionali operanti nell'ambito sportivo. Le suddette norme regionali, infatti, operano su di un duplice livello: da un lato, esse consentono alla Giunta, ove la legge statale non abbia riconosciuto determinate figure professionali, di definirne gli elementi costitutivi e le modalità formative, dall'altro lato, istituiscono direttamente o per atto della Giunta e, comunque, disciplinano gli albi professionali.

L'intervento regionale incide su un nucleo che si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione e, quindi, incide su aspetti di principio che competono al solo legislatore statale.

In particolare, non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale e, in particolare, alla Giunta regionale. Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

Le disposizioni impugnate sono incorse in tutti questi profili di invasione della competenza statale in materia di professioni prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, recante "Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore".

Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2010

(Professioni – Individuazione e definizione della figura dell'autista soccorritore – Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di disciplina delle professioni spettanti allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, recante "Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore", e, in particolare, degli artt. 1, comma 1, lettera e), 2, 4, 5, e degli allegati A, B e C, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore) che istituisce la figura professionale dell'autista soccorritore, disciplinandone il percorso di formazione diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché le specifiche attività e competenze.

La legge censurata viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che riserva al legislatore statale i principi in materia di professioni. Al riguardo la Corte Costituzionale ribadisce che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, per contro, nella competenza delle Regioni la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale. Il legislatore regionale non ha, dunque, il potere di istituire nuove figure professionali né, tanto meno, di attribuire loro funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie in quanto l'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) riconosce come professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione solo quelle previste dalla legge 10 agosto 2001, n. 251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Lazio

Legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 recante "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare".

Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2010

(Professioni - Tutela dei minori - Diffusione della cultura della mediazione familiare - Istituzione e disciplina delle figure professionali del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare - Istituzione di un elenco regionale e indicazione dei titoli per l'iscrizione all'elenco e l'esercizio della professione - Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali - Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di disciplina delle professioni spettanti allo Stato ai sensi art. 117, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, delle restanti disposizioni della legge impugnata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 recante "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare" e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 recante "Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 ("Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare"), nonché dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 ("Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare") nelle parti in cui introducono la figura del mediatore familiare.

Le disposizioni regionali censurate definiscono, disciplinano e stabiliscono i requisiti per l'esercizio, in ambito regionale, dell'attività di mediatore familiare invadendo la competenza statale in materia di professioni e violando, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta ribadisce, al riguardo, che spetta al legislatore statale individuare i profili professionali ed i requisiti necessari per il relativo esercizio anche quando l'attività professionale sia destinata a svolgersi in forma di lavoro dipendente (sull'affermazione: «la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale», cfr. sentenze n. 328/2009, n. 138/2009 e n. 93/2008; riguardo il fatto che «l'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" è influente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost.», cfr. le sentenze n. 40/2006, n. 355/2005 e n. 424/2005; per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una normativa

regionale che disciplinava figure professionali alle quali la regione faceva ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, cfr. la sentenza n. 153/2006).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi"

Corte Costituzionale, sentenza n. 328/2009

(Professioni - Disciplina della figura professionale dei revisori cooperativi - contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale che individuano e disciplinano tali figure - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Professioni - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Soggetti abilitati allo svolgimento delle operazioni di revisione in quanto iscritti in apposito elenco, con indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili e ulteriori modalità organizzative della figura professionale - Travalicamento degli ambiti di competenza legislativa regionale nella materia "professioni", con violazione della normativa statale vigente - Illegittimità costituzionale).

(Professioni - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Indicazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco della figura professionale e per la permanenza in esso - Travalicamento degli ambiti di competenza legislativa regionale nella materia "professioni", con violazione della normativa statale vigente - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

I giudici costituzionali dichiarano costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 nella parte in cui prevede, al comma 2, che possano svolgere, per conto della «struttura amministrativa», le funzioni di revisore cooperativo anche i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il Ministero della giustizia e dotati di «una specifica competenza in materia di enti cooperativi». In tal modo, infatti, la legge regionale finisce per enucleare, nell'ambito di una categoria professionale prevista da normativa statale (a partire dal d.lgs. n. 88 del 1992) un segmento di essa dotato di una particolare legittimazione professionale, diversificando, quindi, in maniera inammissibile per il legislatore regionale, nel più ampio genere dei revisori contabili, la specie di quelli abilitati anche allo svolgimento delle funzioni di revisori cooperativi.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 in quanto la potestà legislativa regionale, nella materia concorrente delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Orbene, a giudizio della Corte Costituzionale, l'art. 23 viola il suddetto principio in quanto disciplina anche i requisiti per essere iscritti nell'elenco dei revisori cooperativi, prevedendo, oltre all'avvenuto conseguimento di un determinato titolo di studio e l'espletamento di un periodo di tirocinio o, comunque, un'esperienza professionale non infrannuale, anche il superamento di un esame diretto alla verifica delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento della attività. È evidente, pertanto, che attraverso la predetta disciplina sia stato delineato il profilo professionale e siano stati individuati i titoli abilitanti necessari per lo svolgimento in ambito regionale della professione di revisore cooperativo travalicando, in tal modo, secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni. Tali ambiti, peraltro, sono già delineati, con specifico riferimento alla figura del revisore di cooperative, dall'art. 7 del d.lgs. n. 220 del 2002 che prevede sia l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di apposito elenco ove sono iscritti i revisori delle cooperative abilitati sia il percorso formativo necessario per il conseguimento della abilitazione alla attività di vigilanza sulle cooperative (in materia di "professioni", cfr. sentenze n. 138/2009, n. 93/2008, n. 300, n. 57/2007, n. 424/2006, n. 355/2005, e n. 153/2006).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Emilia Romagna

Legge della Regione Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante "Norme per la disciplina dell'attività di animazione e di accompagnamento turistico".

Corte Costituzionale, sentenza n. 271/2009

(Professioni turistiche - Istituzione della professione di animatore turistico - Disciplina dei requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo» - Assenza di previsione nella legislazione nazionale che definisce le figure professionali turistiche - Violazione dei principi in materia di "professioni" - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Professioni turistiche - Definizione, da parte delle Province, dei programmi e dell'organizzazione dei corsi di formazione professionale - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - Infondatezza della questione di legittimità costituzionale)

(Professioni turistiche - Tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni turistiche - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - Funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e di aggiornamento degli elenchi provinciali - Infondatezza della questione di legittimità costituzionale)

(Professioni turistiche - Limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata - Contrasto con il diritto comunitario (art. 40 del Trattato CE) e con i principi statali in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza statale nella materia delle "professioni", la norma regionale che istituisce la professione di animatore turistico. La suddetta disposizione regionale istituisce, infatti, una nuova professione che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale e, pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

È, altresì, costituzionalmente illegittima la disposizione che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo». Sul punto la Corte rileva che dalla illegittimità costituzionale della norma istitutiva della professione consegue anche l'illegittimità e, conseguente, caducazione della disposizione regionale che, invadendo la competenza statale nella materia delle "professioni", prescrive requisiti specifici per l'esercizio delle attività di animatore turistico.

Secondo la Corte Costituzionale è costituzionalmente illegittima la norma che attribuisce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, i requisiti per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale. La disposizione eccede la competenza regionale in tema di professioni violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse (cfr. sentenze n. 153/2006 e n. 57/2007).

Non è invece fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della disposizione regionale che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche. Sul punto la Consulta rileva che la definizione dei programmi e dell'organizzazione dei corsi di formazione professionale spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, fatta salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale.

La Corte Costituzionale giudica infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo con riguardo alla norma che affida alle Province la tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni turistiche. Sul punto

i giudici costituzionali rilevano che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali per l'esercizio di attività professionali in quanto tali albi hanno una funzione individuatrice delle professioni che, in quanto tale, è preclusa alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale. La Corte Costituzionale dichiara, infine, costituzionalmente illegittima la norma che introduce limitazioni riguardanti, rispettivamente, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata. La limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE) e, dunque, la violazione del principio costituzionale che impone il rispetto del vincolo comunitario (art. 117, primo comma, della Costituzione) oltre che dei principi in materia di tutela della concorrenza che l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riservano, in via esclusiva, alla competenza statale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Emilia Romagna

Legge della Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 recante "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere".

Corte Costituzionale, sentenza n. 138/2009

(Professioni - Discipline bionaturali - Identificazione e regolamentazione - Istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 recante "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della legge della Regione Emilia Romagna n. 2/2008 che disciplina l'attività dell'"operatore di pratiche ed attività bionaturali per il benessere" individuando tali discipline, definendo il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in tali discipline, disponendo l'istituzione di un elenco regionale, attribuendo al neoistituito "Comitato per l'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali" il compito di stabilire i requisiti richiesti per l'inserimento in tale elenco. La normativa regionale, secondo la Consulta, eccede i limiti della competenza regionale nella materia, di compe-

tenza concorrente, delle professioni, violando i principi fondamentali fissati dalla normativa statale. Infatti, nel disciplinare l'ordinamento delle cosiddette "professioni emergenti", la potestà legislativa regionale nella materia concorrente deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006), non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (riguardo il principio fondamentale - invalicabile dalla legge regionale - nella materia delle "professioni", concorrente, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata allo Stato, mentre è di competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, cfr. sentenza, n. 153/2006, nonché, *ex plurimis*, n. 57/2007, n. 424/2006; sul divieto delle Regioni di dare vita a nuove figure professionali e sulle competenze statali e regionali in materia di professioni cfr. sentenze n. 93/2008, n. 300 e n. 57/2007, n. 355/2005; sull'attribuzione allo Stato della determinazione dei principi fondamentali della disciplina delle professioni cfr. sentenza n. 222/2008).

(a cura di Daniela Lucisano)